

# Circolare F-gas Certifica n. 01

## Cos'è la Banca Dati F-gas

### Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La Commissione Europea, per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale applicare pienamente le misure di contenimento vigenti. Si ritiene inoltre utile monitorare efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto dei regolamenti.

La Banca dati, istituita dal DPR 146/2018, raccoglie e conserva le informazioni su:

- vendite di gas fluorurati;
- vendite delle apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono;
- attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature.

#### Quali sono i soggetti interessati?

- **IMPRESE CHE VENDONO** agli utilizzatori finali F-gas (le bombole e le apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono): **devono iscriversi al Registro nazionale e comunicare i dati di vendita**
- **IMPRESE E PERSONE CERTIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**: **devono richiedere l'abilitazione e comunicare le informazioni relative agli interventi** di installazione, rilevamento perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento
- **OPERATORI**, cioè gli utilizzatori finali: possono scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

#### Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?

#### Venditori

Area riservata per l'**iscrizione delle imprese** che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati

#### Comunicazione vendite

Area riservata per la **comunicazione delle vendite**, da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati

## Comunicazione interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici

## Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

**Capitoli riservati alle Imprese che si iscrivono come RIVENDITORI: 1-2-3-4-9**

**Capitoli riservati alle Imprese che si iscrivono come INSTALLATORI: 5-6-7-8-9**

**Capitoli riservati ai Proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che si iscrivono come OPERATORI: 10**

## 1 Disponibile la scrivania per iscriversi al Registro dei venditori di F-gas e apparecchiature

*Data di pubblicazione: 14/06/2019*

Dal 10 giugno sul portale Banca Dati F-gas è stata resa disponibile la scrivania venditori, raggiungibile sempre dall'indirizzo [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it). Da questa scrivania i venditori si iscrivono al Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 c.9 del DPR 146/2018. A supporto dell'iscrizione è disponibile in allegato un manuale operativo.

Il 24 giugno verrà resa disponibile l'area per la comunicazione vendite e, in tempi rapidi, saranno pubblicati anche i manuali per la comunicazione delle vendite.

Questo consentirà ai venditori, precedentemente iscritti, di sperimentare le modalità per la trasmissione dei dati. La trasmissione vera e propria, ovviamente, non potrà essere effettuata sino al 25 luglio.

Nell'area riservata i venditori troveranno anche:

- il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita;
- il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il precaricamento in Banca Dati del catalogo delle apparecchiature e dei gas; questo consentirà ai venditori di precaricare nel sistema i dati relativi a clienti, apparecchiature e F-gas venduti.

[FGAS Scrivania :: Home Page](#)

Nella [sezione FAQ](#) è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.

<https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas>

Clicca qui:

[Scarica Manuale 1](#) e scarica il **Manuale iscrizione Banca dati Fgas per i Venditori**

[Guarda video 1](#) guarda il **video**

## 2 E' attiva l'area “Comunicazione vendite” della Banca Dati F-gas

*Data di pubblicazione: 26/06/2019*

In base al DPR 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare le informazioni relative alla vendita. Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell'area Comunicazione vendite della [Banca Dati F-gas](#).

A partire dal 25 giugno i venditori, iscritti preventivamente al Registro, possono già accedere all'area per la comunicazione dei dati di vendita e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti, dei gas e delle apparecchiature vendute.

La comunicazione dei dati potrà essere effettuata solo dal 25 luglio (i [manuali](#) disponibili in allegato guidano l'utente sulle procedure da seguire).

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/192>

[Comunicazione vendite Gas Fluorurati \(fgas.it\)](#)

## 3 Nuovi manuali e tutorial per i venditori di F-gas e apparecchiature

Data di pubblicazione: 18/07/2019

Sul sito Banca Dati F-gas sono stati aggiornati i manuali per l'iscrizione al Registro dei venditori e la comunicazione dei dati di vendita di F-gas e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas. Sono inoltre stati pubblicati i [video tutorial](#) per l'iscrizione e per la comunicazione dei dati di vendita di F-gas e apparecchiature.

Manuali e video sono, insieme a formazione ed assistenza telematica, strumenti che le Camere di commercio mettono a disposizione degli utenti che, *a partire dal 25 luglio*, dovranno trasmettere i dati di vendita alla Banca Dati F-gas.

Tutto il materiale è ora disponibile anche su EcoCamere nella **sezione ["Come fare per..."](#)**.

Clicca qui:

[Scarica Manuale 2](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Vendite Fgas**

[Guarda video 2](#) guarda il video

[Scarica Manuale 3](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Vendite Apparecchiature Fgas**

[Guarda video 3](#) guarda il video

## 4 Come comunicare la vendita di apparecchiature F-gas che non necessitano di installazione?

Data di pubblicazione: 30/07/2019

L'articolo 2 punto 20 del Regolamento (UE) 517/2014 (il testo è disponibile nella [sezione Approfondimenti](#)) fornisce la seguente definizione di installazione: "*Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio*". In base al DPR 146/2018 l'installazione deve essere effettuata unicamente da imprese e persone in possesso di certificato.

Nel caso di vendita di **apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti F-gas **che non necessitano di installazione** secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 517/2014, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che il venditore dovrà comunicare i dati relativi alla vendita delle apparecchiature, indicando, nel riquadro "installazione", che l'apparecchiatura non ermeticamente sigillata e contenente gas fluorurati a effetto serra *non necessita di installazione come definita*

all'articolo 2, punto 20) del Regolamento (UE) n. 517/2014. Conseguentemente è stata modificata la procedura per la comunicazione delle vendite di apparecchiature, sia in fase di inserimento manuale che di inserimento massivo.

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/219>

## 5 Richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi

Data di pubblicazione: 06/09/2019

Data di ultima modifica: 25/09/2019

Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del DPR.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva, a partire dal 18 settembre, sul portale [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it).

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato. Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi; una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso. Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

I quesiti risolti sono disponibili nella [sezione FAQ](#) e per richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare l'apposito [modulo on line](#).

Clicca qui:

[Scarica Manuale 4](#) e scarica il **Manuale Richiesta Abilitazioni Fgas**

[Guarda video 4](#) guarda il video

## 6 Comunicazione degli interventi F-gas: pubblicati il manuale e nuovi quesiti

*Data di pubblicazione:* 18/09/2019

*Data di ultima modifica:* 29/10/2019

Il DPR 146/2018 stabilisce, a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di comunicare i dati sugli interventi di installazione, manutenzione e smantellamento, svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati; questo adempimento riguarda le imprese certificate F-gas ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone certificate.

Per rispondere alle esigenze informative dei soggetti coinvolti, è stato pubblicato il manuale per operare nell'area Comunicazione interventi sul portale Banca Dati F-gas; è stata inoltre aggiornata la [sezione FAQ](#) con nuovi quesiti risolti sull'argomento.

Si ricorda che su EcoCamere tutto il materiale informativo a supporto dell'operatività delle imprese è pubblicato nella [sezione "Come fare per..."](#).

[Comunicazione interventi Gas Fluorurati \(fgas.it\)](#)

Clicca qui:

[Scarica Manuale 5](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Interventi Fgas**

[Guarda video 5](#) guarda il video guida per installatori e manutentori sulla procedura da seguire nell'area Comunicazione interventi del portale Banca Dati F-gas.

## 7 Attiva la Banca Dati per la comunicazione degli interventi sulle apparecchiature contenenti F-gas

*Data di pubblicazione:* 26/09/2019

A partire dal 25 settembre le imprese certificate che svolgono interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento su apparecchiature contenenti gas fluorurati, possono comunicare i dati sui relativi interventi svolti.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di F-gas in essa contenute:

- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

- commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:

- a. dall'installazione delle apparecchiature;
- b. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- c. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato XML, sono:

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di F-gas presenti ed eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se necessario il numero di certificato, se le quantità di F-gas installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparechiatura.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri dell'apparechiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 viene quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati; gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un'apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it).

L'accesso all'area comunicazione interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro F-gas.

Per ottenere le credenziali, a partire da metà settembre, è necessario accedere al sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) (con firma digitale dell'impresa o di un suo delegato) e presentare, gratuitamente, una pratica di richiesta abilitazione.

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/249>

## 8 Diritti di segreteria annuali per Banca Dati F-gas

Data di pubblicazione: 08/11/2019

L'articolo 16 del DPR 146/2018 stabilisce che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di *novembre*, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Le **imprese certificate** pagano 21,00 €, a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano.

Nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione o di operatori che si avvalgono di proprio personale certificato, l'importo è di 13,00 € per ogni persona certificata che le imprese impiegano.

Il documento allegato illustra come devono procedere le imprese certificate.

Clicca qui:

[Come pagare i diritti annuali](#) e scarica le **Istruzioni per il pagamento diritto di segreteria**

## 9 Pubblicato il Decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas

Data di pubblicazione: 03/01/2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Si rimanda al pdf per il riepilogo delle sanzioni.

Clicca qui: [https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti\\_per\\_FGAS/BancaDati.html](https://www.cambielliedilfriuli.it/servizi/Pronti_per_FGAS/BancaDati.html)

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.



## 10 Come l'Operatore verifica il registro delle apparecchiature

In base al D.P.R. 146/2018 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati è assolto mediante la consultazione dei dati comunicati dalle imprese certificate alla Banca Dati FGAS. Gli operatori proprietari delle apparecchiature o persone che esercitano un controllo effettivo su di esse, accedono alle informazioni comunicate relative alle proprie apparecchiature attraverso l'area riservata della Banca Dati FGAS.

E' utile agli operatori per verificare le informazioni relative agli interventi svolti da imprese e persone certificate sulle proprie apparecchiature e comunicate alla Banca Dati. L'operatore potrà anche scaricare un attestato contenente le informazioni.

[Operatori gas fluorurati - Home \(fgas.it\)](http://fgas.it)

Clicca qui:

[Scarica Manuale 6](#) e scarica il manuale **Obblighi per gli Operatori**

[Guarda video 6](#) guarda il video

## 11 Registro nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

### Verificare la validità di un certificato/attestato per l'acquisto di F-gas

Sul portale Banca Dati F-gas è possibile verificare se un'impresa/persona è in possesso di un certificato o di un attestato valido per l'acquisto di gas fluorurati ad effetto serra.

[FGAS Portale :: Home Page](#)

## Facciamo chiarezza

### ➤ **Si devono comunicare solo gli interventi di:**

#### **INSTALLAZIONE** - Cosa si intende per installazione?

Per installazione si intende l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

#### **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE** - Cosa si intende per manutenzione e riparazione?

Rientrano nella definizione di *manutenzione* tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.

Per *riparazione* si intende il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, che riguardano una parte contenente o destinata a contenere tali gas.

#### **CONTROLLO DELLE PERDITE** - Cosa si intende per controllo delle perdite?

Per controllo delle perdite si intende il controllo per la verifica delle eventuali perdite che deve essere svolto, con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici. Si rimanda all'articolo 4 del Regolamento 517 per quanto concerne la definizione delle apparecchiature per le quali gli operatori devono effettuare il controllo delle perdite e le relative tempistiche .

#### **SMANTELLAMENTO** - Cosa si intende per smantellamento?

Per smantellamento si intende l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

### ➤ **Non si devono comunicare interventi di sostituzione schede o ventilatori, pulizia dei filtri o sterilizzazione delle batterie**

### ➤ **Generazione del codice univoco**

La generazione di tale codice non avviene da parte del venditore alla consegna dell'apparecchiatura.

Solo al primo intervento tra quelli sopra descritti o all'atto dell'installazione, **viene generato il codice univoco dell'apparecchiatura**; tale codice identifica univocamente l'apparecchiatura sulla base di una serie di informazioni che l'installatore deve comunicare alla Banca Dati.

Per la precisione: marca, modello, matricola, tipo, n.circuiti, localizzazione (provincia, comune, indirizzo, civico, interno, scala, destinazione d'uso, tipo di gas, quantità di gas, gwp e co2 equivalenti).

Una volta attribuito viene salvato nel Catalogo della Banca Dati ed associato all'apparecchiatura; potrà essere quindi utilizzato per richiamarla ad ogni successivo intervento qualunque sia l'installatore intervenuto.